

DICHIARAZIONE DI VOTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2026 ED ALLEGATI -

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO

PLURIENNALE 2026-2028

(Consiglio Comunale del 04.03.2026 - punto n. 6 dell'ordine del giorno)

Il documento contabile, nello stato in cui è presentato al voto del Consiglio Comunale di oggi, non consente una compiuta e affidabile valutazione degli equilibri finanziari dell'Ente, rendendo necessario l'intervento degli organi di controllo per l'adozione delle misure correttive previste dall'ordinamento.

Infatti, dall'esame degli atti emergono numerose irregolarità che sono idonee a configurare violazioni sostanziali dei principi contabili armonizzati, con effetti diretti sulla veridicità, attendibilità e capacità autorizzatoria del bilancio di previsione.

Le principali palesi irregolarità riguardano i seguenti punti:

1) FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

La funzione del FCDE è quella di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non poter incassare in parte o nella totalità in corso di esercizio.

Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali

minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale» (Corte costituzionale, sent. n. 279/2016).

Ciò posto:

- premesso che il fondo va calcolato sulla media dell'accertato degli ultimi 5 anni,
- considerato che le previsioni assestate 2025 riportate dai prospetti riepilogativi delle entrate dovrebbero corrispondere agli accertamenti definitivi delle entrate per singolo titolo mentre,
- rilevato che a fronte della invarianza delle poste riportate al titolo I delle entrate e, invece, di un aumento di quelle riportate al titolo III (passate da € 11.662.086,00 a € 12.626.787,34),

il FCDE è diminuito passando da € 12.675.174,79 a € 8.587.559,56, per una differenza notevole di € 4.087.615,23.

La diminuzione è stata determinata dalla cancellazione dei residui attivi che però ha riguardato, immotivatamente ed illegittimamente, quelli più recenti ovvero quelli in grado di poter determinare una riduzione del fondo e non quelli più remoti che a tutt'oggi ostinatamente vengono riportati in bilancio senza alcuna motivazione; la questione è stata già rilevata in occasione del rendiconto 2024.

Ad aggravare ulteriormente la situazione del FCDE è la strumentale creazione di nuovi capitoli senza però procedere al calcolo della corrispondente quota percentuale da iscrivere nel fondo in argomento.

Ad esempio, nella categoria 99 *"altre imposte tasse e proventi non classificate altrimenti"* è stato stanziato sulle tre annualità del bilancio di previsione 2026/2028, rispettivamente per ogni singola annualità 2 milioni per l'anno 2026, € 2.500.000,00 per il 2027 e € 2.500.000,00 per l'anno 2028, la definizione agevolata delle entrate comunali mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata riferito al PPP (proposta di finanza di progetto "CaPaCity" della Gamma Tributi) approvato frettolosamente con delibera consiliare del 09.09.2025 e peraltro allo stato non ancora avviato.

Ebbene, la prevista entrata per sua natura è di dubbia esigibilità.

Se è vero che, secondo il principio contabile applicato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, il calcolo dell'importo del fondo crediti da accantonare si basa sulla media del rapporto tra accertamenti e riscossioni degli ultimi 5 esercizi, nel capitolo di nuova istituzione non potendosi avvalere del rapporto della media tra accertamenti e riscossione degli ultimi 5 esercizi, lo stesso principio contabile sopra richiamato prevede che si utilizzi lo storico di entrate analoghe, stessa tipologia, stessa natura, stesso grado di rischio; in mancanza di situazioni analoghe si deve effettuare una stima prudenziale che va motivata nella nota integrativa al bilancio.

Ebbene, nella nota integrativa al bilancio invece nulla è stato dichiarato e nel bilancio di previsione - nella missione 20 fondo crediti di dubbia esigibilità - **l'importo non è stato stanziato per nessuna delle 3 annualità alterando gravemente gli equilibri di bilancio che quindi non sono garantiti.**

Stesso rilievo va fatto per la posta inserita tra le entrate correnti titolo terzo denominata "concessioni spiagge" la cui previsione è di ben € 1.935.300,00.

Anche in questo caso l'entrata prevista garantisce apparentemente gli equilibri di parte corrente del bilancio senza che di fatto si riesca a capire con esattezza la natura dell'entrata considerato che, come è noto, i canoni demaniali marittimi e le relative addizionali regionali sono entrate proprie dello Stato e della Regione Campania.

Anche con riferimento a questa ulteriore ed indefinita entrata non è stato calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità necessario per garantire la tenuta degli equilibri già precari di bilancio.

Sul punto è obbligatorio un riferimento anche alla situazione TARI

Nell'ambito degli accertamenti riportati nelle previsioni definitive del bilancio 2025 la somma accertata per il ruolo tari è pari a 9.256.071,37, importo che viene riportato come conseguenza dell'accertamento nel risultato di amministrazione presunto tra tutte le entrate

accertate nell'esercizio 2025 rilevanti ai fini della determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025.

Senonchè, come già ampiamente discusso nei mesi trascorsi, la determinazione dell'importo tari per l'anno 2025 è stato effettuato comprendendo illegittimamente una quota pari al 37,25 % relativa alla quota di inesigibilità che non era stata mai riportata nelle annualità precedenti e che si è ritenuto, sbagliando, di caricare in una sola volta sulla tari anno 2025 determinando un considerevole incremento del costo delle tariffe per i cittadini.

Senonchè, a seguito di molti ricorsi proposti avverso detti incrementi, recentemente sono state emesse da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno diverse sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione. A tanto si aggiunga la mancata determinazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale per l'anno 2025 così come pure evidenziato dal Giudice Tributario.

Richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il Giudice Tributario ha infatti evidenziato che l'inserimento dei crediti inesigibili nel PEF TARI deve rispettare il principio di competenza, per cui solo i crediti accertati come inesigibili nell'anno di riferimento o nel periodo di formazione del PEF possono essere inclusi. Il Giudice Tributario ha pure evidenziato che non è legittimo il ribaltamento automatico sui contribuenti attuali delle perdite relative a crediti di anni precedenti, nè tantomeno il recupero del minor gettito dovuto a inefficienze o errori dell'Amministrazione.

A questo punto, sotto un profilo contabile, si evidenzia che:

- 1) il risultato di amministrazione presunto non è veritiero poichè andrebbe depurato della quota non esigibile sul ruolo tari pari al 37.25 % che potenzialmente ammonterebbe al considerevole importo di oltre 3 milioni, comportando un risultato di amministrazione presunto peggiorativo pari alla quota sopra citata;
- 2) se tutto ciò determina quindi un ulteriore disavanzo, tale quota andrebbe recuperata ai sensi dell'art. 188 del TUEL nel primo esercizio del bilancio di previsione annualità 2026 e nelle due annualità successive 2027 2028 del bilancio di esercizio;

3) l'inconsistenza del rischio contenzioso pari solo ad € 50.000,00 nonostante l'incremento del contenzioso per le gravi illegittimità emerse nella determinazione delle tariffe tari anno 2025; sul punto si rileva altresì l'assenza della relazione del Responsabile e il palese sottodimensionamento del fondo in argomento sia con riferimento al trend degli ultimi anni che con il dato empirico: solo nella seduta odierna è sottoposto al Consiglio il riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. A per un importo di oltre € 30.000,00.

2) FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Nel DUP a pagina 175 è riportata la valutazione della situazione economica finanziaria degli organismi partecipati dell'ente.

Dalla tabella emergono risultati di esercizio negativo:

- 1) Consorzio Farmaceutico Intercomunale perdita per € 1.640.414,00;
- 2) Consorzio Comuni Bacino Sa 2 perdita per € 300.245,00;
- 3) Distretto Agroalimentare di qualità Piana del Sele perdita per € 5.840,00;
- 4) Distretto Rurale Cilento Antico perdita per € 2.011,00;
- 5) GAL Cilento perdita per € 1.271,00.

Senonchè il parere del Collegio dei Revisori dei conti a pagina 32, paragrafo 8.4 relativo ai fondi per le perdite delle società partecipate **non rileva il mancato accantonamento delle perdite delle società partecipate, accantonamento che avrebbe dovuto essere rilevato in ragione della propria quota di partecipazione.**

Nonostante le perdite, nulla si rileva per triennio 2026/2028 anche sulle parte spesa del bilancio di previsione 2026 nella missione 20 programma 3 circa l'accantonamento obbligatorio della perdita delle società partecipate in ragione della propria partecipazione.

3) FGDC - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Si tratta della sanzione prevista per legge in caso di ritardo nel pagamento delle fatture commerciali.

Nella fattispecie, a fronte di un aumento del tempo di pagamento delle fatture da giorni 83,6 a giorni 119,28 così come calcolato dalla piattaforma pcc del ministero delle economia e delle finanze, si rileva che la sanzione pari al 5% per un importo di € 297.228,51, è stata inserita solo per l'anno 2026 e non per gli anni 2027 e 2028.

Senonchè, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 859 e 872 della L. 145/2018, tale importo deve essere inserito per le tre annualità.

Conseguenza: non c'è equilibrio non essendo previsto il fondo sulle altre annualità ed essendo peraltro aumento il tempo di pagamento delle fatture da giorni 83,6 a giorni 119,28.

4) ACCERTAMENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Per i proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale, le previsioni di bilancio sono le seguenti: € 3.410.279,50 per tutte e tre annualità del bilancio di previsione.

Senonchè, per tali proventi le somme accertate nell'anno 2025 sono state pari a € 2.136.310,47 ed incassate per soli € 837.038,70.

È palese quindi la violazione del principio di veridicità del bilancio stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000.

Le entrate da bilancio di previsione devono essere attendibili, stabilite in maniera prudenziale e tali da garantire gli equilibri di bilancio.

Se l'entrata accertata nell'esercizio 2025 è stato pari € 2.136.310,47 non si riesce a comprendere come la previsione di bilancio negli esercizi 2026/2028 possa essere di € 3.410.279,50

Tale comportamento non rispettoso dei principi contabili è perfettamente in linea con i bilanci redatti negli anni passati che hanno comportato un consistente disavanzo tale da costringere al riequilibrio.

Inoltre si rileva:

1. Alterazione della rappresentazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate mediante assenza del FPV di parte corrente.

Si configura pertanto una alterazione sostanziale della rappresentazione contabile, incompatibile con i principi di competenza finanziaria potenziata, veridicità e attendibilità del bilancio, non riconducibile a errore meramente formale.

2. Iscrizione di spese in conto capitale in assenza di FPV di parte capitale.

3. Utilizzo strutturale di entrate aleatorie per il finanziamento della spesa corrente – violazione degli equilibri.

Il bilancio prevede il finanziamento della spesa corrente mediante entrate derivanti da recupero evasione, connesse a bonifiche straordinarie e basate su rimozione di agevolazioni pregresse.

Tali entrate, per loro natura non ripetibile, vengono iscritte come strutturali, determinando una falsa rappresentazione dell'equilibrio corrente, in violazione del principio di prudenza e delle regole di sana gestione finanziaria.

Questa impostazione espone l'Ente al rischio concreto di squilibrio strutturale.

4. Sottostima del rischio di mancata riscossione e possibile insufficienza del FCDE.

Gli scostamenti sistematici e rilevanti tra competenza e cassa evidenziano una difficoltà strutturale di riscossione che non risulta adeguatamente riflessa nel dimensionamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità e che comporta il rischio di mantenimento in bilancio di residui attivi privi di effettiva esigibilità.

La mancata adeguata sterilizzazione del rischio di credito determina una sovrastima delle entrate disponibili e una conseguente alterazione degli equilibri di bilancio.

5. Previsioni di entrata prive di base giuridica – violazione del principio di attendibilità.

La previsione di entrate rilevanti concentrate in singoli esercizi del triennio, in assenza di atti amministrativi perfezionati, procedimenti formalmente avviati e cronoprogrammi vincolanti, configura stime prive di base giuridica, non verificabili e meramente ipotetiche. L'iscrizione di tali entrate incide direttamente sulla capacità autorizzatoria del bilancio e compromette la sua funzione di strumento veritiero di programmazione.

CONCLUSIONI

La combinazione delle criticità evidenziate determina un bilancio che non consente una verifica immediata degli equilibri, rende difficile distinguere risorse certe da risorse aleatorie e limita gravemente in modo sostanziale l'esercizio del controllo democratico consiliare sull'azione finanziaria.

*** **

Per tutto quanto sin qui esposto, il mio voto sul punto è **CONTRARIO**

Consigliere Comunale

Avv. Simona Corradino

